



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2004



Art. 1 - Compiti della Commissione

1) La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141/bis del Regolamento di Sicurezza del T.U.L.P.S. ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, così come previsto dal Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con D.P.R. 28 Maggio 2001 n. 311;

2) In particolare la Commissione Comunale provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo ed impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 08 Gennaio 1998 N° 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 Marzo 1968 N° 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;

3) Il parere della Commissione ha valore anche come parere di conformità del progetto alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie necessarie per l'approvazione del progetto, ivi compreso quanto previsto per gli impianti sportivi;

4) Rientrano nella competenza della Commissione i luoghi all'aperto con le caratteristiche di cui al D.M. 19 Agosto 1996 e cioè i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacolo od intrattenimento e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

Art. 2 - Composizione e nomina

La Commissione è nominata con atto del Sindaco, resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

La Commissione è composta come indicato dal D.P.R. N° 311/2001.

Art. 3 - Funzionamento della Commissione

Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione;

La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare, a cura del Segretario, almeno venti giorni prima della seduta o del sopralluogo, salvo motivati casi di urgenza;

L'avviso di convocazione, contenente data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare, può essere inviato anche a mezzo fax;

Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario e provvede, a propria cura, ad avvertire colui che lo supplirà affinché intervenga alla riunione;

Gli incontri della Commissione sono comunicati, a cura del segretario, al destinatario del provvedimento finale che può partecipare alla riunione od al sopralluogo, nonché presentare memorie o documenti e fornire eventuali chiarimenti.

Art. 4 - Formulazione del parere

Il parere della Commissione è sempre redatto per iscritto, è adottato con l'intervento di tutti i componenti ed è sottoscritto, al termine del sopralluogo, da tutti i membri della Commissione e dal Segretario. L'eventuale parere contrario deve essere congruamente motivato;

Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le proprie osservazioni ed ogni altra dichiarazione che ritenga utile;

Il Segretario della Commissione ha il compito di custodire gli originali dei verbali, raccogliendoli in apposito registro.

Art. 5 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione

Con provvedimento del Presidente sono individuati, sentita la Commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli previsti dall'art. 1, comma 2, lettera e) del presente regolamento. Tra i delegati devono comunque essere compresi i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2, dell'art. 141/bis del Regolamento del T.U.L.P.S.

L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al Presidente della Commissione.

Art. 6 - Spese di funzionamento della Commissione

Il costo di sopralluogo della Commissione è fissato in € 125,00.

Al solo componente esterno della Commissione (esperto in elettronica) spetta un'indennità di presenza nella misura prevista pari a € 75,00. Se è richiesta anche la presenza del secondo componente esterno (esperto in acustica) l'importo da versare è pari a € 200,00 e, l'indennità ai due componenti esterni è pari a € 75,00 cadauno.

Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi richiede l'intervento. L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento effettuato su apposito c.c.p. intestato alla Tesoreria del Comune di Ozieri prima del sopralluogo – causale: Commissione Comunale di vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.

Art. 7 - Richieste di intervento della Commissione

L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo, diretta al Sindaco e deve essere presentata al Comune:

- per le manifestazioni a carattere temporaneo, almeno 20 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, salvo motivati casi di urgenza, per i quali possono prevedersi termini comunque non inferiori a 10 giorni;

- per gli altri interventi almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per esame progetto o sopralluogo per le verifiche;
- alla richiesta devono essere allegati i documenti previsti dalle normative vigenti, devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da un tecnico abilitato iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo;
- in relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da esaminare e collaudare, la Commissione può richiedere ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere un quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto.